

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4490 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;

- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/11/2023, acquisita al Prot. Unione 40835 e da Arpae al PG/2023/204115, come integrata in data 08/12/2023 con documentazione acquisita al Prot. Unione 43625 ed al PG/2023/217692, da **CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Unione 45802 del 27/12/2023, acquisita al PG/2023/219861, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che in data 26/01/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 3642 e da Arpae al PG/2024/18070;

Considerato che, con riferimento alla documentazione relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 179758 del 21/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/218706, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 38/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata 7 dicembre 2023 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.).”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Rapporto istruttorio acquisito in data 02/08/2024;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- autorizzazione n. 126 del 12/03/2009 Prot. n. 25062 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C.** (C.F./P.IVA 00342090404) con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430, **per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.) contenute nella Relazione Acustica, datata 7 Dicembre 2023.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 126 del 12/03/2009 Prot. n. 25062 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta chiede il rinnovo con modifiche della precedente autorizzazione (variazione dei consumi di materie prime per verniciatura e inserimento dell'utilizzo di un distillatore per il recupero di solvente).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2023/205949 del 04/12/2023, aggiornata con PG/2024/23270 del 06/02/2024, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2023/205955 del 04/12/2023, aggiornata con PG/2023/23274 del 06/02/2024, tenuto conto che l'attività di carrozzeria è assoggettata all'art. 275 (*Consumo di solventi*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa l'istanza presentata dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. 72397 del 15/03/2024, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/50644, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere in oggetto, (ns prot. 2023/0318741 del 04/12/2023), aggiornata il 06/02/2024 (ns prot. 32150), esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta Carrozzeria Settecrociari snc di Evangelisti Mirco e C. inerente la domanda di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale e valutate le successive integrazioni (ns prot. 0334849 del 20/12/2023 e ns prot.24784 del 30/01/2024)

premesso che trattasi di un'industria insalubre di I classe elenco C numero 6 (D.M. 05 settembre 1994) già esistente e autorizzata alle emissioni in atmosfera, con atto numero 126 del 12/03/2009 prot. N. 25062 rilasciato dalla Provincia Forlì-Cesena e che, in base alla normativa vigente, tali tipologie di attività lavorative possono essere ammesse in vicinanza alle abitazioni solo a patto di adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e delle misure di mitigazione atti a prevenire problematiche igienico sanitarie e a tutelare la salute dei residenti tenuto conto della particolare pericolosità per la salute di alcune sostanze utilizzate nel ciclo produttivo (H361d; H361; isocianati) e del contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali in un raggio inferiore a 200 metri, inclusa l'abitazione di proprietà del legale rappresentante

*Si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, **parere favorevole** condizionato al rispetto della seguente prescrizione:*

relativamente alle emissioni E2 – E3 – E4 – E5 – E6, l'altezza dei camini (attualmente rispettivamente pari a 5 mt per E2 e a 7 mt per E3, E4, E5 ed E6) deve essere elevata fino a un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio residenziale più alto nell'arco di 200 metri (quindi aumentata fino ad 8 mt), al fine di favorire una migliore dispersione degli inquinanti e quindi a maggior tutela, da un punto di vista igienico sanitario, dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze delle suddette emissioni”.

Con nota acquisita al PG/2024/90278 del 16/05/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente le valutazioni istruttorie per le emissioni presenti nello stabilimento, di seguito riportate con correzione di refusi:

(..omissis..)

L'azienda dichiara ha presentato un riassuntivo delle sostanze e miscele utilizzate; da detta tabella si evince, che non sono presenti nel ciclo lavorativo sostanze e miscele rientranti comma 7bis art 271 alla parte V del D.lgs 151/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs 102/2020.

(..omissis..)

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

(..omissis..)

EMISSIONI E2 E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 CABINE DI VERNICIATURA E APPASSIMENTO

Nelle emissioni E2 E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 sono presenti cabine di verniciatura ed appassimento. La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.46 applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg con limiti di emissione per Polveri 5 mg/Nmc e COV (da determinare). E' prevista l'adozione di sistemi di abbattimento per le sostanze organiche volatili nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60 %.

La lavorazione è compresa anche nel punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/09 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" con limiti per le polveri pari a 3 mg/Nmc e COV pari a 50 mg/Nmc).

Pertanto si propongono i limiti più restrittivi della DGR 2236/09 e smi e le prescrizioni dei Criteri CRIAER con obbligo di monitoraggio con frequenza annuale.

Inoltre i CRIAER definiscono che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di utilizzare, come impianti di abbattimento, filtri a pannello (paint/stop).

Non si rilevano elementi ostativi a questa soluzione in considerazione della limitata presenza di polveri nella verniciatura a solvente, la presenza del filtro Paint stop è stata accettata in altre situazioni equivalenti.

Nelle emissioni E3, E4, E5 ed E6 viene indicata l'emissione delle aspirazioni dell'operazione di carteggiatura; da una verifica nel merito è risultato che la carteggiatura viene effettuata con utensili aspirati collegati a sistemi carrellati di filtrazione che reimmettono l'aria depolverata nello stesso ambiente. Stante questa soluzione, accettata dai competenti uffici di igiene e sicurezza delle lavorazioni, non risulta cogente la predisposizione di un sistema di filtrazione conforme a quanto specificato nell'allegato 3 dei Criteri Criaer.

<i>caratteristiche emissione</i>	<i>E2 cabina vetture</i>	<i>E3 cabina veicoli industriali</i>	<i>E4 cabina veicoli industriali</i>	<i>E5 cabina veicoli industriali</i>	<i>E6 cabina veicoli industriali</i>
<i>portata massima</i>	12600 Nmc /h	18200 Nmc/h	16200 Nmc/h	16200 Nmc/h	16200 Nmc/h
<i>altezza</i>	5 m	7			
<i>durata</i>	8 h/g	8 h/g			
<i>sezione</i>	0,8 mq	0,36 mq			
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a pannello</i>	<i>filtro a pannello</i>			
<i>Inquinanti</i>					
<i>polveri</i>	3 mg/Nmc	3 mg/Nmc			
<i>Composti Organici Volatili (espressi come C organico totale)</i>	50 mg/Nmc	50 mg/Nmc			
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>			

<i>caratteristiche emissione</i>	<i>E7 cabina veicoli industriali</i>	<i>E8 cabina veicoli industriali</i>	<i>E9 cabina veicoli industriali</i>	<i>E10 cabina veicoli industriali</i>
<i>portata massima</i>	18200 Nmc/h	16200 Nmc/h	16200 Nmc/h	16200 Nmc/h
<i>altezza</i>	9			
<i>durata</i>	8 h/g			
<i>sezione</i>	0,78 mq			
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a pannello</i>			
<i>Inquinanti</i>				
<i>polveri</i>	3 mg/Nmc			
<i>Composti Organici Volatili (espressi come C organico totale)</i>	50 mg/Nmc			
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>			

In conclusione, per tutte le emissioni di cui alle tabelle precedenti si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali.

Nell'emissione E1 ed E12 confluiscono le emissioni dei bruciatori a metano utilizzati nell'appassimento in cabina dei prodotti vernicianti avente una potenzialità termica pari rispettivamente a: 0,22 e 0,26 MWt alimentate a Metano

In base al punto 1.3 parte III degli allegati alla parte V del D.Lgs 152/06, trattandosi di un'emissione produttiva con potenza termica inferiore a 1 MWt, è cogente l'applicazione del limite di emissione pari a 350 mg/Nmc degli ossidi di azoto espressi come NO₂ (polveri ed ossidi di zolfo sono esclusi per l'utilizzo di metano come combustibile).

EMISSIONI E11 tintometro e lavaggio pistole

Nell'emissione E11 è presente il banco di lavaggio pistole e prova vernici (tintometro)

La tipologia di attività non rientra pertanto nei criteri CRIAER ma nel punto [4.11 "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g"] dell'allegato 4 della DGR 2236/09.

Quindi si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni della precedente autorizzazione

CARATTERISTICHE EMISSIONE E11	lavaggio pistole e tintometro
portata massima	1000 Nmc/h
altezza	7 m
durata	8 h/g
sezione	0,03 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	
Composti Organici Volatili (espressi come C organico totale)	50 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali

Art. 275 DLgs 152/06

La ditta fa largo uso di sostanze contenenti COV e quindi è soggetta l'art 275 ed è autorizzata già nella precedente autorizzazione n 126 del 12/03/2009

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE POLVERI E ALLE S.O.V. EMESSE dai punti di emissione da E2 ad E11 per quanto concerne l'attività di finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solventi > 0,5 ton/anno:

Relativamente al materiale particellare emesso si propone un valore limite pari a 3 mg/Nmc, ai sensi di quanto indicato al punto 48.2 della Parte III, dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06), come già indicato sopra.

La ditta dichiara i seguenti consumi

INPUT DI SOLVENTE I1

Sostanza	Quantitativo	Note	SOV (kg)
Diluente nitro (pulizia pistole)	3.500 lt	pari a circa 3150 kg	3150
Fondo	900 lt	SOV < 540 g/l	< 486
Vernice ad acqua	140 lt	SOV < 420 g/l	< 60
Trasparente	140 lt	SOV < 420 g/l	< 60
Vernici a basso contenuto SOV	900 lt	SOV < 420 g/l	< 380
Vernice Poliuretana "Chassis	900 lt	SOV < 420 g/l	< 380
TOTALE			< 4516

INPUT DI SOLVENTE I2

Solvente recuperato da distillatore = 1200 kg /anno

TOTALE INPUT SOLVENTE I1+I2= 5716 kg/anno

Dato che 5716 kg > 500 kg la ditta rientra nell'attività 12 ed è pertanto soggetta ai limiti di cui alla parte 3 tabella 1 punto 6.3, ovvero :

- 50 mg/Nmc per le emissioni convogliate
- 25% dell'input di solvente (ovvero pari a circa 1429 kg/anno) per le diffuse

L'attività svolta dalla ditta risulta compresa al punto 12, Parte II dell'Allegato III, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno).

Per le sostanze organiche volatili emesse, dovranno pertanto essere rispettati i limiti sotto indicati previsti alla tab.1 di cui al punto 6.3 della Parte III, dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno).

Conclusioni

Non si rilevano ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione a condizione che vengano utilizzati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide superiore al 60 %."

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Cesena, ha espresso le seguenti valutazioni:

- tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi (PGS), in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive quanto segue:
 - l'installazione entro 4 mesi dal rilascio della presente autorizzazione di AUA di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6 E7, E8, E9, E10 ed E11, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti (al fine di utilizzare tale dato insieme alle concentrazioni misurate nel calcolo della voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi). Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpae. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (*PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it*);
 - la annotazione dei consumi mensili di prodotti per verniciatura (diluente nitro, fondo, vernice ad acqua, trasparente, vernice a basso contenuto di SOV, vernice poliuretanic), validati dalle relative fatture di acquisto, su registro vidimato (al fine di calcolare ogni anno il valore della voce I1 del Piano di Gestione dei Solventi);
 - al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - il quantitativo di solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) doirà essere annotato su apposito **registro**, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività;
- tenuto conto che la ditta ha dichiarato anche lo svolgimento di operazioni di saldatura (200 kg/anno di filo si saldatura) e di ripristino delle furgonature con prodotti a base di stirene (1.000 kg/anno di gelcoat, resina), si confermano le prescrizioni già contenute nella precedente autorizzazione relativamente a queste due operazioni: tenuta di un registro in cui annotare almeno mensilmente i consumi, limite sui consumi e utilizzo di prodotti con contenuto di stirene < 35% in peso.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di rinnovare con modifiche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla

documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 21/11/2023 P.G.N.40835, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 - CALDAIA CABINA VERNICIATURA AUTOVETTURE (220 kW a metano)

EMISSIONE E12 - CALDAIA CABINE VERNICIATURA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI
(254 kW a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati alla Prima Tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E2 – CABINA VERNICIATURA AUTOVETTURE

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	12.600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

EMISSIONE E5 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

EMISSIONE E6 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	16.200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

EMISSIONE E8 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

EMISSIONE E9 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

EMISSIONE E10 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E11 – TINTOMETRO E LAVAGGIO PISTOLE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. **Entro 4 mesi** dal rilascio dell'AUA il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, un **progetto di adeguamento** per cui l'altezza dei camini delle **emissioni E2, E3, E4, E5, E6** (attualmente rispettivamente pari a 5 metri per E2 e a 7 metri per E3, E4, E5 ed E6) dovrà essere elevata fino a un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio residenziale più alto nell'arco di 200 metri (quindi aumentata fino ad 8 metri), al fine di favorire una migliore dispersione degli inquinanti e quindi a maggior tutela, da un punto di vista igienico sanitario, dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze delle suddette emissioni. Tale progetto di adeguamento dovrà essere realizzato entro 4 mesi dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.
3. **Entro 4 mesi** dal rilascio della presente autorizzazione di AUA, le emissioni E2, E3, E4,

E5, E6 E7, E8, E9, E10 ed E11, dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 11. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).

4. Devono essere impiegati solo **prodotti vernicianti** con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.
5. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "*Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno*" (art. 275, e punto 12 della Parte II e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), che comprende le **emissioni convogliate E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 5,7 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è pari a 5,7 ton/anno;
 - e. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite delle emissioni convogliate, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 3). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. I consumi mensili di prodotti per verniciatura (diluente nitro, fondo, vernice ad acqua, trasparente, vernice a basso contenuto di SOV, vernice poliuretanic), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 11;
 - g. il quantitativo di solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 11., ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

7. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. I consumi di filo per saldatura e di prodotti a base di stirene (gelcoat, resina), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 11.; tali consumi non devono essere superiori a 200 kg di filo per saldatura e a 1.000 kg di prodotti a base di stirene (gelcoat, resina) all'anno.
10. Nelle lavorazioni di ripristino delle furgonature devono essere impiegati **prodotti a base di stirene** (gelcoat, resina) con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 3.
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti per verniciatura (diluente nitro, fondo, vernice ad acqua, trasparente, vernice a basso contenuto di SOV, vernice poliuretana), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera f), relativamente agli impianti di cui alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11;

- dovrà essere annotato il quantitativo di solvente recuperato e reimpresso come solvente nel processo, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività, come richiesto al precedente punto 5 lettera g), relativamente agli impianti di cui alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo per saldatura e di prodotti a base di stirene (gelcoat, resina), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 9.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle emissioni **E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione

dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato

da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.